



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	10
Del	28-04-2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.-
-----------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese **Aprile** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	D'AMBROSIO DONATO	CONSIGLIERE	Presente
2	LIBERATORE FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
3	LICURSI NICOLANGELO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI STEFANO MARIAROSARIA	CONSIGLIERE	Presente
5	GIORDANO MARILISA	CONSIGLIERE	Presente
6	FLORIO MARIA	CONSIGLIERE	Presente
7	GIANFELICE DONATO	PRESIDENTE	Presente
8	VITULLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Assente
9	PETRUCCELLI ANNA	CONSIGLIERE	Assente
10	GIANFELICE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
11	MARTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
12	ROSATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
13	PETRUCCELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARIANTONELLA DI IELSI che provvede alla redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco Maria Florio illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015 che prevede, tra l'altro:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CHE in base alla Circolare Ministeriale n. 9/1993 il comune di Santa Croce di Magliano e compreso nell'elenco dei comuni non soggetti all'imposta sui terreni agricoli;

CHE, nella determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2016 si dovrà tenere conto, dell'affiancamento delle aliquote della TASI, come già avvenuto per l'esercizio finanziario 2015, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CHE, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi comprese abitazioni principali nella Cat. A1, A8, A9 e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CHE, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento e viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CHE l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CHE l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CHE, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, purchè ricomprese nelle Cat. A/1, A/8 e A/9;
CHE, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) alla disciplina delle riduzioni;

b) all'individuazione dei servizi indivisibili;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della legge di stabilità 2016, le aliquote non possono subire aumenti per l'anno 2016;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

N°	DESCRIZIONE (Previsione Bilancio di Previsione)	ANNO 2016
1	Servizi correlati alla viabilità	15.267,26
2	Servizio di sgombero neve	9.000,00
3	Servizi relativi ai parchi ed al verde	3.500,00
4	Servizio di illuminazione pubblica	248.174,94
5	Servizi cimiteriali, limitatamente alla manutenzione del verde	20.000,00
	TOTALE (A)	295.942,20

Gettito Tasi Previsionale € 65.719,69

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 22,21% (65.719,69 / 295.942,20)

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, ferma restando di prevedere, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire che il pagamento del tributo TASI dovrà avvenire secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, e disciplinato con apposito regolamento;

RILEVATO:

CHE l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

CHE il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 al 30/04/2016;

CHE è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.1

47/2014;

CHE questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, opportuno procedere all'adozione delle aliquote IMU e TASI applicabili nel 2016, nell'importo invariato rispetto al 2015, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni in premessa, distinte in relazione ai singoli tributi».

RITENUTO determinare, riconfermando, per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni I.M.U. e T.A.S.I., già applicate nel corso del 2015 (terreni agricoli esenti per C. M. n. 9 del 14/06/1993);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

VISTO l'art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

Con votazione resa all'unanimità da parte degli otto consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, riconfermando, per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I. nelle misure di seguito riportate, come già applicate nel corso del 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti C.M. n. 9/1993

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00,;
4. Di dare atto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014, **non è più applicabile l'ulteriore detrazione** pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante, abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un tetto massimo di € 400,00, comprensivo della detrazione base di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Cat A/1, A/8 e A/9	2,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **25%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
6. di stabilire che la riscossione delle imposte IMU e TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata nei termini di cui all'art. 1, comma

- 688, della L. 147/2013, e disciplinato con apposito regolamento;
7. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di acconto;
 8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con atto n. 37 del 29/09/2014, componente TASI;
 9. di dare atto che il Consiglio Comunale, mediante apposita deliberazione, nella seduta del 30/07/2015, ha proceduto alla modifica del Titolo 2, articolo 12, del Regolamento I.U.C., approvato con atto n. 37 del 29/09/2014, per quanto attinente alla componente I.M.U.;
 10. di dare atto che nel corso dell'anno 2016 si modificherà il regolamento IUC per recepire le modifiche dettate dalla legge di stabilità anno 2016.

Successivamente, con separata votazione espressa all'unanimità, resa in forma palese da parte dei n° 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 22-04-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ANTONIO PUCCI

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 22-04-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RACHELINA PILLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to DONATO GIANFELICE

IL SEGRETARIO
f.to MARIANTONELLA DI IELSI

Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO
f.to MARIANTONELLA DI IELSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI
